



Comune di Monticiano

Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

VERBALE n.4 del 27.03.2025

Oggetto: espressione del parere di cui all'art. 239 TUEL sulla proposta di "Piano triennale di fabbisogno del personale 2025/2027" del Comune di Monticiano

Il Revisore Unico del Comune di Monticiano

Vista la vigente normativa in tema di programmazione del fabbisogno delle risorse umane:

- articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;

Ricordato che l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica, cui le amministrazioni pubbliche concorrono nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 della medesima disposizione legislativa, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanzia pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Vista la vigente normativa in tema di contenimento del costo di personale e di determinazione degli spazi assunzionali espressi in termini finanziari:

- l'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006, che individua l'indicatore di spesa potenziale massima nel valore medio della spesa di personale riferita al triennio 2011/2013;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122, modificato dall'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, il quale prevede che gli enti locali *"possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi*



Comune di Monticiano

Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.", restando fermo per gli enti in regola con i suddetti obblighi di contenimento del costo del personale, il limite massimo della spesa per lavoro flessibile nella medesima spesa sostenuta nell'anno 2009;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede: *"a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione."*, dettando pertanto una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto *"Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo degli spazi assunzionali ed in particolare:
 - all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
 - all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
 - all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;
 - all'art. 5 vengono definite le regole riguardanti la fase di prima applicazione (considerato fino al 31 dicembre 2024), per gli enti che si collocano al di sotto del suddetto valore soglia di riferimento, prevedendo la possibilità di incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore ad un valore percentuale stabilito con riferimento alle singole annualità dal 2020 al 2024, distintamente per fascia demografica, fermo restando il limite massimo del valore soglia sopra indicato;
 - la circolare interministeriale 13.05.2020, esplicativa del D.M. 17.03.2020;

Visto inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art.16 della Legge 183/2011, il quale ha introdotto l'onere per gli enti di procedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;



Comune di Monticiano

Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile / Monticiano 1943-1945

VERIFICHE E RISCONTRI

Esaminata la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 da approvare, ove risulta espressamente riportata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027, nonché i relativi costi e la loro compatibilità con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica.

Preso atto:

- che il Comune di Monticiano si colloca nella fascia dei Comuni virtuosi;
- che non si sono registrate condizioni di eccedenza di personale, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi;
- che sono rispettati le condizioni ed i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento del costo del personale;
- che le assunzioni programmate per il triennio 2025-2027 rispettano gli spazi assunzionali calcolati per il medesimo triennio;

CONCLUSIONE

Ritenuto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2025-2027, di cui alla corrispondente sezione del PIAO 2025-2027 da approvare, consenta il rispetto delle vigenti normative in materia assunzionale;

Visti

- la proposta di piano del fabbisogno triennale di personale per il triennio 2025/2027
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- la vigente normativa in materia di personale riportata in premessa;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, per quanto concerne la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale", certificando la compatibilità delle spese di personale ivi evidenziate con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica ed asseverando il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

27/03/2025,

Il Revisore Unico
Dott.ssa Cecilia Polci
